



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2018

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 17850 del 16 novembre 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Carpenedolo (BS) ha chiesto un parere;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Carpenedolo - *"nel quale presta servizio un dirigente, fuori dotazione organica, con contratto a tempo determinato part time 12 ore, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Tuel, per il quale non trova applicazione la c.d. "clausola di galleggiamento", prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL di categoria Segretari comunali del 2001, nonché dall'art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183"* - chiede, alla luce della decisione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18 del 24 luglio 2018, se sia possibile corrispondere i diritti di rogito al Segretario generale in servizio presso l'Ente.

CONSIDERATO

1. Occorre verificare, in via preliminare, se la richiesta di parere presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Carpenedolo.

1.2. In punto di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che la questione posta, intesa in termini generali, attiene alla materia della contabilità pubblica, *sub specie* di disciplina della spesa di personale (v., *ex multis*, le deliberazioni della Sezione delle autonomie nn. 21/SEZAUT/2015/QMIG e 18/SEZAUT/2018/QMIG, nonché, da ultimo, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 113/2018/PAR).

Il parere è, pertanto, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

2. Posto quanto sopra, l'analisi delle questioni proposte dagli Enti rimane circoscritta ai profili generali ed astratti relativi all'interpretazione delle disposizioni che vengono in rilievo, essendo preclusa qualunque interferenza sulle scelte gestionali riservate alla discrezionalità degli Enti stessi.

MERITO

3. In via preliminare, la Sezione ribadisce che le scelte espresse dall'Ente in materia di spesa per il personale rientrano, in concreto, nella discrezionalità dell'Ente medesimo, quali scelte di amministrazione attiva.

4. Ciò presupposto, si deve rilevare che l'art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, stabilisce che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

L'applicazione concreta della norma ha generato incertezze interpretative, tanto che, su di essa, si è da ultimo pronunciata la Sezione delle autonomie di questa Corte che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, ha statuito, in riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, che *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*.

Il dipendente assunto fuori dotazione organica, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del Tuel, è, come dichiarato dallo stesso Comune istante, un dirigente, con le dovute conseguenze in punto di valutazione della sussistenza, o meno, delle condizioni che consentono - ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, così come interpretato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 18/2018, - la corresponsione dei diritti di rogito.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

Il Presidente

(dott.ssa Sara Raffaella Molinaro)

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
6 dicembre 2018
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)